

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25/09/2019) 28-10-2019, n. 43855

STRANIERI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D.L.C.G.S.M., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 17/01/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di D.L.C.G.S.M. avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ne ha disposto l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, quale sanzione alternativa alla detenzione.

Ha, in proposito, ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti di legge e l'assenza, per contro, di condizioni ostative, essendo irrilevante la regolare e continuativa presenza, in Spagna, di alcuni stretti congiunti della donna la quale, pertanto, non può legittimamente invocare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), che esclude l'applicazione dell'istituto dell'espulsione nei confronti dello straniero convivente "con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana".

2. D.L.C.G.S.M. propone, con l'assistenza dell'avv. Stefano Brugiapaglia, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5.

Osserva al riguardo, che l'opposizione avverso il decreto di espulsione è stata disposta a dispetto dell'ammissione della condannata, in epoca precedente alla celebrazione dell'udienza camerale, a misura alternativa alla restrizione carceraria - la detenzione domiciliare presso l'abitazione del compagno in (OMISSIS) - evento sopravvenuto che rende illegittimo il provvedimento impugnato che, in quanto finalizzato alla riduzione della popolazione carceraria, non può essere applicato a soggetti che stiano espiando la pena attraverso una misura alternativa.

Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, per non avere il Tribunale di sorveglianza tenuto conto della convivenza more uxorio della condannata con un cittadino italiano, rientrante nel novero delle cause ostative, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'espulsione dello straniero prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, sia una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria (Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, Ben Fraj Zouhair, Rv. 268290) e ne esclude l'applicazione a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali, ad esempio, la detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 518 del 12/12/2003, dep. 2004, Reda, Rv. 226677), essendo in questo caso prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale di cui all'art. 27 Cost., alla quale non sono estranei i cittadini extracomunitari che siano entrati illegalmente nel territorio dello Stato e siano privi del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420; conformi: Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256025; Sez. 1, n. 27236 del 16/06/2010, Malkuci, Rv. 247729; Sez. 1, n. 21836 del 09/05/2006, Chen, Rv. 234702).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, investito dell'opposizione avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto l'espulsione della D.L.C.G., non si è avveduto che, nel tempo intercorso tra l'adozione del provvedimento impugnato e l'udienza camerale di discussione dell'impugnazione, la condannata è stata ammessa, con ordinanza resa dal medesimo Magistrato di sorveglianza in epoca successiva a quella in cui aveva disposto l'espulsione, alla detenzione domiciliare, ciò che, ferma restando la

legittimità, sotto questo versante, dell'atto originario, ha determinato la sopravvenuta impossibilità giuridica di far luogo all'espulsione, che avrebbe dovuto, di conseguenza, revocare.

4. Discende dai superiori rilievi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui non segue il rinvio stante l'avvenuta, completa espiazione, alla data del 20 luglio 2019, della pena della cui esecuzione si discute.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019